

liscano una certa norma, prescrivano metodo positivo nel licenziamento delle carte anzi nominate, non ho trovato altro che la deliberazione 1622, 21 novembre (1) sopra esposta, la qual parli del modo da tenersi nel licenziamento de' Brevi ed altre carte provenienti di fuori; ma questa, che prescrive doversi scrivere sulle carte stesse: *Vista e licenziata* coll'aggiunta del giorno ed anno, e colla sottoscrizione d'uno de' segretarij, non stabilisce più di quanto ho l'onore d'esperre a V. a Serenità.

Come, e con qual formalità si cominciasse dal M. ro Fulgenzio, il quale, come sopra si è accennato, fu ordinato in primo Revisore per pubblico comando, non vi essendo registro in Segreta, nè tampoco trovandosi le due prime filze del licenziamento de' Brevi (poichè quella segnata N. 3 che comincia la lunga serie di tali filze, ha il suo principio solamente dal 1642) non mi è possibile di affermar con sicurezza, che altra se ne fosse tenuta; è bensì credibile sì per quello, che si osserva dalle minute, che si vedono nelle predette voluminose filze estese fin da quell'anno, sì anco per ciò, che senza variazione, si è osservato fino in presente, che presentate le Bolle, ed altre Carte al P. Revisore, stasse, e stia pur anco nella sua discrezione, e puntualità il conoscere quali potessero licenziarsi senza offesa delle leggi e delle massime pubbliche, e quali si oppongono alle predette massime, e leggi, onde così restasse alle medesime impedito il pubblicarsi, e l'essequirsi. Veniva l'essequizione predetta negata talvolta ad alcune Bolle, o carte positivamente col scriversi ducali alli Rettori, che non permettessero, che fossero pubblicate dalle Curie Vescovili, o da altri, a' quali ciò spettasse; e spesso senz'altro apparisse rispetto alle medesime alcuna deliberazione positiva, restavano rigettate dal P. Revisore; cosicchè non essendovi sopra di quelle segnato l'atto della revisione e licenza, restavano per la legge sopradetta 1625 per se medesime inoperose.

Se questo metodo di revisione, così per la licenza, che per la reiezione continuato per più d'un secolo, senz'altro pubblico regolamento prescrivesse certa norma a questi atti, in modo che non resti di quelle carte, che vengono reiette esempio per direzione dell'avvenire; e se la libertà, anzi la necessità quasi, in cui il Revisore talvolta trovasi di licenziar, e dar posto a tutte quelle, che non avessero alcuna opposizione alle leggi, o alle massime pubbliche, basti a salvare tutti li rispetti del Principato, questo è Se. mo Principe quello, che ha bisogno di serio esame; e rispetto alla reiezione, pare, che forti riguardi persuader dovessero di non restituir a chi le presenta le carte, che contengono cose, che s'oppongono alle convenienze, o alle leggi pubbliche; ma bensì a trattenerle, a farne filza separata, onde non resti in mano d'ogn'uno un documento riprovato, di cui col corso del tempo potesse farsi mal uso. Vi sono alcuni esempj d'essersi fatt'uso del metodo di ritenerle.

Ma quello, che conviene presentemente sopra tutto osservarsi si è non le carte, che vengono reiette; ma quelle che vengono licenziate, lo che

(1) V'ha un'altra del 1628: non ne è però che una rinnovazione. (Ap., parte II, cap. I, c. 15). [Contro gli abusi nella sede di Padova].